


Non può, infatti, ritenersi, come invece ritenuto dal primo giudice, che detta circostanza non abbia *“inciso in maniera apprezzabile sul processo motivazionale di Giugno Luigi e di Berardini Giovanna”* perché quest’ultima era incinta anche il 30 aprile e, ciò nonostante, *“non esitò ad uscire subito fuori dalla propria abitazione”* e perché, nella circostanza, Giugno Luigi, *“si accertò immediatamente che sua moglie non facesse rientro a casa ma rimanesse fuori per maggiore cautela”*.

Al riguardo non può, infatti, omettersi di valutare:

- la profonda differenza di orario tra la scossa del 30 marzo e le scosse del 5 e 6 aprile, antecedenti quella distruttiva, essendosi verificata la prima in orario diurno, alle ore 15.38, e le altre in orario notturno, alle ore 22.48 e 00.39, allorquando presumibilmente Berardini Giovanna ed il piccolo Giugno Luigi già dormivano;
- il fatto che, benché anche il 30 marzo Berardini Giovanna fosse al termine della propria gravidanza, il parto era stato programmato proprio per il 6 aprile, di talché fuoriuscire dalla propria abitazione per trascorrere la notte all’aperto o comunque in altro luogo avrebbe certamente comportato rilevanti disagi;
- il fatto che, comunque, non risulta comprovato né che il nucleo familiare Giugno-Berardini abbia trascorso la notte tra il 30 ed il 31 marzo al di fuori della propria abitazione, né per quanto tempo la Berardini si sia intrattenuta con il piccolo Luigi in luoghi aperti, di talché al riguardo appare apodittica l’affermazione del primo giudice *“sicuramente la scossa delle ore 03.32, giunta a distanza di meno di tre ore da quella delle ore 00.39, non avrebbe colto in casa le vittime”*.

Infine, neppure può omettersi di considerare l’incidenza dell’ulteriore fattore alternativo emerso in sede di verifica dibattimentale costituito dall’accertamento eseguito dai Vigili del Fuoco in data 30 marzo, successivamente alla scossa di magnitudo 4.1 delle ore 15.38, sul fabbricato ove risiedeva il nucleo familiare Giugno-Berardini il cui esito, per come riferitole dal fratello, è stato condensato dalla teste Giugno Linda nelle seguenti parole: *“state tranquilli, questo palazzo non cade né mo’ né mai”*.

Sul punto, le argomentazioni del primo giudice in base alle quali detto controllo non avrebbe esercitato alcuna funzione rassicurativa in quanto gli operanti si sarebbero limitati a



verificare l'assenza di lesioni strutturali importanti e non furono richieste misurazioni o prove sperimentali mirate a verificare la stabilità o la resistenza dell'immobile, non solo fondano su una mera, seppure logica, presupposizione (*"evidentemente"*), ma appaiono resiste dalla portata della suindicata valutazione finale.

A ciò va aggiunto che, come sopra accennato, dal contenuto della conversazione telefonica intercorsa dopo la scossa delle ore 22.48 del 5 aprile tra Giugno Luigi e Giugno Linda, non si evince affatto che la decisione di non svegliare i propri congiunti e fuoriuscire dalla propria abitazione fu assunta da Giugno Luigi in base alle ritenute rassicurazioni della CGR, essendo emerso chiaro che fu Giugno Linda a supporre che il fratello ebbe ad assumere le proprie determinazioni sulla scorta di dette rassicurazioni e non potendosi pertanto neppure escludere un inconscio ed inconsapevole condizionamento al riguardo.

Giugno Linda, infatti, a seguito di contestazione in ordine a quanto già riferito in sede di sommarie informazioni - ed ovvero *"ritengo che Luigi e Giovanna possano essere stati tratti in qualche modo in errore dalla superficialità con la quale i cosiddetti esperti ..."* - e di richiesta di specificazioni al riguardo del fatto che si fosse trattato di una propria *"opinione personale"*, ha risposto affermativamente (*"all'epoca, quando le è stata fatta questa domanda da una parte rappresentò un motivo diverso per il quale suo fratello era rimasto in casa (il parto della cognata), poi espresse la sua opinione personale, disse: "ritengo che possono essere stati tratti in qualche errore", risposta: "è la verità", domanda: "che lo ritiene lei?", risposta: "che lo ritengo io, certo!"*).

Da quanto sopra esposto consegue l'assoluzione dell'imputato **De Bernardinis** Bernardo dal reato a lui ascritto, *in parte qua*, a norma del 2° comma dell'art. 530 c.p.p., con la formula *"perché il fatto non sussiste"*.

5.4.2) Bonanni Anna Berardina.

Neppure può ritenersi acclarato il nesso di causalità tra la condotta colposa dell'imputato **De Bernardinis** ed il decesso di Bonanni Anna Berardina.

L'istruttoria dibattimentale non ha invero provato oltre ogni ragionevole dubbio che se Bonanni Anna Berardina non fosse venuta a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista dell'imputato, non avrebbe comunque trascorso la notte tra


il 5 ed il 6 aprile 2009 all'interno della propria abitazione in muratura realizzata antecedentemente al 1900, trovandovi la morte.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, nell'atto d'appello proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis**, ha in primo luogo dedotto che l'unico teste escusso, Scimia Aldo, figlio della Bonanni, non era stato esauriente né in ordine alle fonti né in ordine ai concetti che avrebbero indotto la predetta alla ritenuta rassicurazione.

In particolare è stato dedotto che lo stesso teste aveva precisato che era stato lui ad informare la madre della riunione della CGR atteso che quest'ultima, nel raccontargli quanto da lei stessa appreso dalla tv, si riferiva ai meri titoli (*"fui io", "la televisione ha detto ... ma si riferiva chiaramente solamente ai titoli"*) e neanche era stato in grado di chiarire in ordine ai servizi giornalistici veduti. Il teste, inoltre, nulla di specifico aveva neppure riferito, al di là di una generica tranquillità della propria madre (*"si allora una delle cose che mi aveva risposto era quella: "allora posso stare tranquilla?" per il resto in tutta onestà non è che mi ricordo"*).

L'appellante ha poi evidenziato, circa la non ritenuta attendibilità del teste, come lo stesso: avesse dichiarato che all'atto della proposizione della propria denuncia non aveva notizia di indagini in corso nei confronti della CGR, nonostante fosse amico di infanzia di Giustino Parisse, vice redattore del quotidiano "Il Centro", la più diffusa testata locale, con il quale aveva anche scritto un libro (*"siamo amici di infanzia e legatissimi"*); avesse negato di essere stato a conoscenza che i tecnici che aveva accompagnato, quale agente di Polizia Municipale del comune di Onna, nel mese di maggio 2009 in occasione di sopralluoghi di non meglio specificati edifici a seguito della scossa distruttiva del precedente 6 aprile, fossero i consulenti nominati dal Pubblico Ministero nell'ambito dell'inchiesta sui crolli; avesse infine sporto denuncia a mesi di distanza dall'evento, ossia nel febbraio 2010, il che induceva a non poter escludere *"un'inevitabile suggestione reciproca"* maturata attraverso il confronto con altri compaesani che si erano già determinati a rivolgersi ad un legale.

Ciò posto, l'appellante ha sostenuto che il *"basso se non nullo coefficiente di credibilità"* del teste, valutato unitamente alla genericità delle dichiarazioni rese sul *"tema del processo"*, induceva ad inficiare *"in maniera determinante la prova testimoniale"*, senza che



sul punto il primo giudice avesse fornito una risposta appagante, essendosi lo stesso limitato apoditticamente a ritenere le suindicate circostanze “*assolutamente insignificanti in relazione all’attendibilità del teste*”.

Al riguardo, in particolare, del tempo della proposizione della denuncia, l’appellante ha sostenuto che non era condivisibile l’argomentazione del primo giudice sulla cui scorta la responsabilità dei componenti della CGR non potesse ritenersi di “intuitiva evidenza”, e ciò in ragione dell’attività svolta dal teste, ossia, come detto, quella di agente di Polizia Municipale, di tal che lo stesso, qualora la propria madre fosse stata realmente indotta a rimanere in casa esclusivamente per le rassicurazioni assertivamente offerte dai componenti della CGR, non avrebbe potuto non essersi rappresentato la sussistenza di responsabilità in capo ai medesimi.

L’appellante, ancora, ha sottolineato che la Bonanni aveva trascorso in casa anche la notte tra il 30 ed il 31 marzo 2009, di talché neppure poteva dirsi che dopo la riunione della CGR la stessa avesse mutato le proprie cautele.

Infine, l’appellante ha sostenuto che il primo giudice aveva completamente trascurato il fatto che il teste Scimia Aldo, riferendo sulle ragioni che avrebbe indotto la madre a non uscire di casa la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009, aveva sostenuto di non ricordare, benché la dichiarazione fosse stata riportata dalla stampa, di aver rilasciato un’intervista nel cui corso aveva dato atto che l’ultima volta in cui aveva visto la madre la stessa si era fatta la domanda se in caso di terremoto avesse dovuto uscire di casa, dandosi la risposta da sola (“*l’ultima volta che ho visto mia madre mi ha detto: “che dici? Se fa il terremoto devo uscire? La risposta se l’è data da sola: “No, resto perché Dio vuole che sia così”*”), cambiando quindi sul punto versione e sostenendo che la propria madre diceva piuttosto che non sarebbe uscita perché se fosse uscita scappando, essendo la sua abitazione ubicata su di un vicolo “stretto”, le sarebbe potuto cadere qualcosa in testa e avrebbe così procurato alla famiglia guai futuri.

La sentenza appellata presenta, *in parte qua*, più profili di criticità.


In primis deve rilevarsi che, pur non potendo certo questa Corte affermare l’inattendibilità del teste Scimia Aldo, non può tuttavia neppure ritenerne senza alcun dubbio l’attendibilità,

non potendo affatto escludersi che lo stesso, come affermato in sede di appello, abbia *“scontato inconsapevolmente comprensibili suggestioni”* in merito al decesso della propria madre e che il suo ricordo e le sue deduzioni siano stati condizionati da elementi informativi assunti successivamente ai fatti per cui è processo, ciò tanto più che lo stesso ha ammesso di aver presentato denuncia solo in data 17 febbraio 2010, dopo aver saputo da alcuni compaesani, con i quali si era all'evidenza confrontato, che loro stessi l'avevano presentata.

Ma vi è di più.

La difesa in sede dell'udienza del 29 ottobre 2011 ha prodotto documentazione inerente un servizio giornalistico di Renzo Colantonio dal titolo *“Onna nessun Colpevole”* e sottotitolo *“Niente sequestri del borgo devastato, solo pietà”* (contenente dichiarazioni rese dallo Scimia), in cui testualmente si legge: “ ... È davanti a quella data (1971) incisa nell'argilla di un muro crollato che comincia e subito finisce il sopralluogo della polizia scientifica della Squadra Mobile - qui coordinata dal vice commissario Antonio Piras - e degli ingegneri Antonello Salvatori dell'Aquila e Danilo Ranalli di Sulmona, consulenti nominati dal procuratore Rossini e dal sostituto Picuti. Il pool passa di casa in casa, di macerie in macerie, scatta fotografie, dà spiegazioni per ogni crollo, nessuno dei quali è avvenuto per caso ... Li guida Aldo Scimia. Ha perso la madre, Dina Bonanni, ex dipendente della clinica privata Sanatrix, tra le macerie della via della Ruetta ed ora guida il pool della Procura nel borgo raso al suolo. Aldo Scimia, un vigile urbano, insieme al vice capo rettore del centro, Giustino Parisse, ha scritto un libro: *“indagine su un massacro”*, la storia della strage nazista di Onna. Ripercorre oggi le strade devastate del suo paese e racconta: *“l'ultima volta che ho visto mia madre mi ha detto: che dici se fa il terremoto devo uscire? La risposta se l'è data da sola: no, resto perché Dio vuole che sia così. È rimasta a letto quando la casa è crollata su di lei...”*.

Ebbene, posto che il teste non ha affatto disconosciuto di aver reso dichiarazioni inerenti detto articolo giornalistico, riferendo meramente di non ricordare (*“non me la ricordo, questa proprio non me la ricordo”*), rileva la Corte che appare ben poco credibile che parole tanto specifiche su fatti di cui solo uno stretto familiare avrebbe potuto venire a conoscenza non siano riferibili allo Scimia e che anzi quanto riportato in detto articolo in un periodo prossimo all'evento (emerge dagli atti che detti sopralluoghi furono eseguiti nel

The page contains several handwritten elements. Below the page number '329', there are two distinct signatures. To the right of these, there is a large, stylized flourish or signature that extends upwards and to the right, crossing the margin.

me di maggio 2009), deve certamente ritenersi non inquinato da suggestioni ed evidenza una scelta di natura fatalistica, del tutto incompatibile con la tesi accusatoria, della Bonanni di rimanere in casa nell'evenienza di scosse.

Il teste, inoltre, nell'affermare di non ricordare dette dichiarazioni, ha comunque dato atto, pur riferendolo alla tranquillizzazione della madre a seguito della riunione della CGR, che la stessa gli aveva espressamente detto che in caso di terremoto non sarebbe uscita per il pericolo che potesse cascarle qualcosa in testa e non in quanto dovevano escludersi future scosse distruttive, ribadendo più volte il concetto (*“dice: Aldo con queste scosse quindi? Dice: ma io non esco perché se esco mi può cascare qualcosa in testa e poi che devo fare?”*. Aveva preferito stare in casa ritenendolo più sicuro di uscire”; *“mia madre mi ha detto: io non esco perché se no mi casca qualcosa in testa, rischio che mi casca qualcosa in testa”; d.: “e il motivo per cui non voleva uscire quale era? r.: “era perché lei diceva: se io esco e scappo, abitando in un vicolo stretto, mi casca qualcosa in testa, vi darò guai per il futuro”*, v. pagg. 22, 44, 61-62 del verbale di trascrizioni dell'udienza del 29-10-2011).


Il teste, ancora, nel narrare la citata conversazione avuta con la propria madre in data 1 aprile 2009, ha dato chiaramente atto, ribadendolo, che a seguito dell'intenzione riferitagli dalla stessa di non volere uscire in caso di scosse, egli insistette nel dirle che invece avrebbe dovuto uscire e che anzi avrebbe dovuto recarsi a dormire da lui, implicitamente ammettendo, diversamente da quanto invece esplicitamente dichiarato, di non essere stato affatto tranquillizzato da quelli che erano stati propagati come gli esiti della riunione della CGR, esiti che lui stesso ha ammesso di aver comunicato alla madre, riportando, in sintesi, il contenuto della già più volte citata intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis** (*“io dico che tu dovresti uscire, anzi dovresti venire a dormire con me”; “mi disse: ma cosa devo fare con questi terremoti? Io risposi: mamma vieni a casa mia stai con me”; “no fui io ... Io ho portato i contenuti di quanto comunicato dalla CGR”; “allora a mia madre il contenuto delle interviste gliel'ho trasmesso io. Mia madre sapeva della riunione della CGR, ripeto, da persona di 72 anni, aveva appreso dai titoli dei telegiornali locali e nazionali”, “io ... appartengo a quella generazione che fa stretta fede a quello che sono i contenuti scientifici ... quindi anche io mi sono adattato mi sono confortato ...”*).

D'altronde che il teste non si sentisse del tutto tranquillizzato da quanto ha assunto essere stati gli esiti della riunione della CGR, si evince anche dal fatto che lo stesso ha riferito che uscì immediatamente di casa alla scossa delle ore 22.48 del 5 aprile 2009, rispondendo quindi, alla domanda del difensore del responsabile civile sul perché fosse uscito: *“sono uscito di casa perché la scossa era stata particolarmente forte”* (dando poi atto di non ricordare se ebbe ad uscire anche a seguito della seconda scossa che comunque percepì *“in maniera più leggera rispetto alla prima”*) ed ha altresì ammesso che nell'occasione ebbe una discussione con i propri familiari nel corso della quale lui stesso aveva suggerito di andare a dormire in macchina o nel piano seminterrato della propria abitazione (*“io ho detto: o andiamo a dormire in macchina oppure andiamo proprio nel rustico a casa, che stava nel piano seminterrato ...”*).

Infine, benché non costituente motivo di appello proposto dal difensore dell'imputato **De Bernardinis**, non può non rilevarsi, apparendo anzi la circostanza dirimente, che nessuno ebbe ad interloquire con la Bonanni nel corso della notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009, di talché non è possibile ricostruire con precisione il processo motivazionale che la indusse a non abbandonare la propria abitazione a seguito della prima scossa, quella delle ore 22.48 del 5 aprile, anzi, neppure è possibile ritenere con certezza che la stessa all'atto di detta scossa fosse stata sveglia e l'avesse pertanto percepita.

Al riguardo, infatti, il teste Scimia Aldo, alla domanda se dopo la prima scossa ebbe a contattare la propria madre, ha risposto testualmente: *“non l'ho sentita perché mia madre era una donna che andava a dormire molto presto, ragion per cui ho pensato: se avrà qualcosa mi telefona lei però non intendo assolutamente svegliarla anche perché, va beh, non l'ho ritenuto opportuno svegliarla, pensavo che fosse l'ultima (scossa) chiaramente”*.

Quanto sopra esposto, pur non svalutando completamente gli elementi a carico evidenziati dal primo giudice ne intaccano tuttavia la compattezza, determinando una situazione di perplessità e di dubbio che impone, in parziale riforma *in parte qua* dell'appellata sentenza, l'assoluzione dell'imputato, a norma del 2° comma dell'art. 530 c.p.p., con la formula “perché il fatto non sussiste”, restando superate le ulteriori argomentazioni e deduzioni difensive.



5.4.3) Fioravanti Claudio, Ianni Franca.

Neppure può ritenersi acclarato con certezza il nesso di causalità tra la condotta colposa dell'imputato **De Bernardinis** ed il decesso di Fioravanti Claudio e Ianni Franca.

L'istruttoria dibattimentale non ha invero provato oltre ogni ragionevole dubbio che se Fioravanti Claudio e Ianni Franca non fossero venuti a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista dell'imputato, non avrebbero comunque trascorso la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 all'interno della propria abitazione, trovandovi la morte.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, in sede del ricorso in appello proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis** ha dedotto che il primo giudice aveva trascurato una serie di significativi passaggi della deposizione resa dall'unico teste escusso: Fioravanti Guido, figlio di Fioravanti Claudio e Ianni Franca.

In particolare è stato evidenziato che il teste:

- si era detto sicuro che il padre avesse veduto l'intervista resa dall'imputato **De Bernardinis** ma non era stato in grado di riferire da dove lo stesso genitore l'avesse appresa;
- non era stato in grado di riferire quali fossero state le abitudini dei genitori in occasione della sequenza sismica in atto sino alla data del 30 marzo 2009;
- non era stato sicuro nell'affermare l'influenza delle *“informazioni della Commissione rispetto al comportamento tenuto dai genitori”*, rispondendo, a precisa domanda del Pubblico Ministero, se dette informazioni avessero influenzato le condotte del padre, con una sua personale deduzione (*“ma io penso di sì, io penso di sì ...”*).
- aveva riferito che il padre non aveva mai manifestato una vera e propria preoccupazione per lo sciame sismico, considerato come qualcosa da dover tenere *“sotto controllo”*.



È stato pertanto osservato che né dalla citata deposizione, né da altri atti utilizzabili per la decisione, era emersa la sussistenza di una consolidata abitudine della coppia Fioravanti-

Ianni di uscire all'esterno della propria abitazione in caso di eventi sismici e che, quindi, non poteva dirsi acclarata una differenza apprezzabile nel comportamento adottato dalle vittime prima e dopo il 31 marzo 2009, come peraltro sottolineato dallo stesso primo giudice laddove aveva dato atto che *“nel corso dello sciame sismico iniziato nel giugno 2008 non risulta che le due vittime abbiano adottato drastiche misure di cautela. Fioravanti Guido ha riferito che lo sciame sismico aveva ingenerato, particolarmente in sua madre, uno stato di preoccupazione e di agitazione, ma ha chiarito che i suoi genitori non avevano avvertito scosse di entità tale da giustificare una fuga all'esterno. In una sola occasione Ianni Franca, che si trovava a casa di sua madre, uscì istintivamente nel giardino subito dopo una scossa”*.

È stato poi sottolineato che la scossa del 30 aprile 2009, considerata dal primo giudice quale “spartiacque” su cui parametrare il preteso mutamento di abitudini delle vittime, neppure era stata avvertita dalla coppia.

Ancora, è stato dedotto che il primo giudice aveva del tutto trascurato la circostanza che il teste, su contestazione del difensore, aveva ammesso che tra gli organi pubblici quali soggetti che avrebbero assicurato il padre ed ai quali si era riferito nel corso delle sommarie informazioni rese in sede di indagini preliminari non era inclusa la CGR ed aveva riferito, sostanzialmente non smentendo quanto già dichiarato in sede di sommarie informazioni, che i propri genitori, successivamente al 31 marzo 2009 e, quindi, dopo la riunione della CGR, avevano tra loro discusso sulla possibilità di trasferirsi presso l'abitazione della nonna, in quanto ritenuta la struttura più sicura perché costituita da un unico piano, circostanza da ritenersi dirimente in quanto comprovante il fatto che i coniugi Fioravanti-Ianni non si erano affatto sentiti rassicurati dagli esperti riuniti il 31 marzo.

L'appellante ha poi evidenziato che dal contenuto del verbale di sommarie informazioni rese dalla persona informata dei fatti Fioravanti Federica, figlia della coppia Fioravanti-Ianni, acquisito sull'accordo delle parti a norma dell'art. 493, 3° comma, c.p.p., era emerso che la sera del 30 marzo, dopo la scossa delle ore 15.38, la preoccupazione era “scemata”, di talché i membri del nucleo familiare Fioravanti-Ianni non si erano determinati a trascorrere la notte nel più sicuro appartamento di proprietà della madre della Ianni ubicato nel quartiere “Torrione” dell'Aquila, ma ognuno aveva fatto rientro nella propria abitazione, il



che comprovava ancora una volta come le abitudini di detta coppia non fossero state improntate a particolare cautela.

L'appellante, ancora, ha evidenziato che dal citato verbale di sommarie informazioni era emerso che la coppia Fioravanti-Ianni aveva dato maggiore importanza, quale elemento di rassicurazione, alla denuncia di procurato allarme subita dal tecnico Giuliani rispetto che alle informazioni assertivamente provenienti dalla CGR

Infine, l'appellante ha evidenziato che la circostanza che la sera del 30 marzo 2009 la preoccupazione ebbe a scemare, di talché ognuno decise di recarsi a dormire presso la propria abitazione, valutata dal primo giudice nel senso che doveva ormai ritenersi superata l'eventualità di repliche, mal si conciliava con il fatto che dopo la scossa principale vi furono numerose ulteriori scosse avvertibili, tra le quali quella di magnitudine 3.3 della mezzanotte.

L'appello deve ritenersi, *in parte qua*, fondato, rilevando la Corte che pur non potendosi affermare l'inattendibilità del teste Fioravanti Guido, non può tuttavia neppure escludersi che anche lo stesso, come affermato in sede di appello, abbia “*scontato inconsapevolmente comprensibili suggestioni*” in merito al decesso dei propri genitori e che il suo ricordo e le sue deduzioni siano stati condizionati da elementi informativi assunti successivamente ai fatti per cui è processo.

In primis va evidenziato che, pur dovendosi ritenere provato che le vittime abbiano avuto piena contezza di quelli che furono propalati quali gli esiti della riunione della CGR e, in particolare, dell'intervista resa immediatamente prima di detta riunione dall'imputato **De Bernardinis** e comunque ritenuta dal teste riferibile agli esperti (“*sono sicuro che mio padre ha visto l'intervista al professor De Bernardinis, che credo però fosse antecedente alla CGR ... mi ricordo che parlò da componente, non parlò da privato cittadino, parlò da persona informata insomma ...*”), tuttavia gli elementi di fatto riportati dal teste Fioravanti Guido da cui evincere che le cautele assunte dai suoi genitori nel corso dello sciame sismico fossero mutate, non appaiono già di per sé di portata tale da supportare una tranquillante sentenza di condanna.

Il teste, invero, ha chiaramente detto di sconoscere le cautele assunte dai propri genitori



durante detto sciame e sino al 30 marzo 2009 (*“mah, io non vivevo con loro, passavo con loro poche ore al giorno, quindi io il comportamento loro preciso di quello che facevano da dicembre fino al 30 non glielo so dire di preciso”*), riferendo, quindi, tuttavia, di un unico episodio risalente probabilmente all'anno 1985 e di un'occasione collocabile nel corso di detto sciame in cui la madre, trovatasi presso l'abitazione della nonna, udita la scossa, uscì fuori casa per qualche minuto, avendovi dovuto comunque far subito rientro per via della presenza della madre inabile all'interno della stessa.

Quanto poi alla scossa del 30 marzo, il teste ha riferito che i propri genitori, benché per le ragioni diverse indicate in sentenza non ebbero a percepirla, s'intrattennero comunque fuori casa sino a tarda ora, pur decidendo, infine, di fare rientro presso la loro abitazione e non presso quella della madre della Ianni, definita *“una specie di bunker”* in sede sommarie informazioni da Fioravanti Federica, la quale ha motivato detta scelta col fatto che *“la preoccupazione scemò”* e *“sopraggiunse la stanchezza”*.

Quanto, infine, alla notte tra il 5 e il 6 aprile, il teste ha più volte dato atto, in prima battuta e spontaneamente, di *“pensare”* che i propri genitori fossero stati influenzati dai concetti assertivamente appresi dalla CGR (*“ma io penso di sì, penso di sì, perché se noi al 30 aprile ... secondo me è proprio per le assicurazioni avute”*), pur chiarendo, a seguito di richiesta di precisazione, che non si trattava di sue mere deduzioni o percezioni e che era stato proprio il padre a dirgli che le loro preoccupazioni non avevano ragione di essere, cambiando quindi atteggiamento (*“no, no, lui me l'ha detto proprio ... lui mi ha detto semplicemente che le nostre preoccupazioni non avevano ragion d'essere e quindi di conseguenza lui ha cambiato atteggiamento”*).

Ancora, emerge chiaro dagli atti che, anche successivamente alla riunione della CGR e sino al giorno 5 aprile, nonostante non vi fossero state scosse di rilievo, i componenti del nucleo familiare Fioravanti-Ianni non fossero affatto tranquilli e continuassero a porsi il quesito se recarsi o no a dormire presso la suindicata abitazione della madre della Ianni.

Al riguardo, invero, Fioravanti Federica, in sede di sommarie informazioni, ha riferito che nei giorni seguenti il 30 marzo *“ci furono diverse discussioni sul fatto se, in caso di altre scosse, bisognasse andare a stare a casa di nonna o rimanere tranquilli nelle nostre case”*, pur dando atto che prevalse l'opinione del padre il quale riferiva che non c'era pericolo *“per*



quanto detto dagli esperti fino ad allora intervistati” e “riaffermato dopo la riunione della CGR”.

La stessa inoltre ha riferito di aver sentito per l'ultima volta la propria madre la sera del 5 aprile, verso le ore le 20.30, trovandola *“veramente preoccupata nonostante non vi fossero state altre forti scosse”*.

Il teste Fioravanti Guido, al riguardo, su contestazione (*“... la sera del 5 aprile, dopo la scossa delle 23 circa, sentii per telefono i miei genitori ... mia madre mi disse che già da qualche giorno stavano anche valutando l'ipotesi di andare a passare la notte nella casa di mia nonna al Torrione perché più sicura in virtù del fatto che avesse un solo piano”*), ha ammesso che detta valutazione si protrasse per tutta la durata dello sciame e, pertanto, anche successivamente alla riunione della CGR, così dando atto che l'asserita tranquillizzazione non era stata tale da incidere radicalmente e definitivamente sulle scelte dei propri genitori, nonostante il susseguente periodo neppure fosse stato caratterizzato da scosse di rilievo (*“Dunque, l'idea era, questa valutazione è stata sempre fatta durante questo sciame, il fatto di casa di nonna, si è ripetuto sempre”*).

Stando alle stesse dichiarazioni del teste, inoltre, la notte del 5 aprile la madre *“ritornò ancora una volta su concetto della casa di nonna”* e chiuse la conversazione telefonica *“con un: “speriamo bene”*.

Oltre a ciò, va rilevato che nel caso in esame l'asserito esito della riunione della CGR non può neppure ritenersi essere stato l'unico elemento dedotto quale tranquillizzante dalla coppia Fioravante-Ianni.

Al riguardo, infatti, oltre a quanto già sopra evidenziato in merito alle dichiarazioni rese da Fioravanti Federica (*“per quanto detto dagli esperti fino ad allora intervistati”*), quest'ultima ha chiaramente riferito che il padre, nel sostenere che *“non c'era alcun pericolo”*, *“fece inoltre riferimento alla vicenda di Giuliani che andava prevedendo scosse devastatrici con il suo gas radon e invece era stato denunciato per procurato allarme e ciò, evidentemente, significava che un allarme serio non c'era”*.

Ma vi è di più.


Il dubbio che il teste Fioravanti Guido abbia potuto inconsciamente rielaborare i propri ricordi alla luce di quanto successivamente emerso, ricollegando quindi la scelta dei propri genitori di non allontanarsi dal loro appartamento la notte tra il 5 ed 6 aprile 2009 in maniera esclusiva (o comunque prevalente) ai concetti espressi dall'imputato **De Bernardinis** - assertivamente ricollegabili agli esiti della riunione della CGR - a giudizio della Corte poggia anche sul fatto che in sede delle sommarie informazioni dal medesimo rese in data 24 agosto 2009, ossia in periodo prossimo agli eventi, lo stesso non fece alcun riferimento né alla CGR né all'intervista dell'imputato **De Bernardinis**.

Lo stesso, invero, come emerso in sede di contestazioni, ebbe a riferire la tranquillizzazione del padre a quanto dichiarato dai *“responsabili della protezione civile e degli uffici locali interessati”*.

A fronte della contestazione, poi, il teste ha specificato che per organi pubblici intendeva la CGR (*“io con organi pubblici intendevo le rassicurazioni fatte dalla CGR, dalla CGR intendevo dire”*) e che per gli uffici locali intendeva anche quelli regionali (*“beh, locali, anche regionali”*) e quindi, solo a seguito di ampio dibattito tra le parti e del fatto che l'avvocato Stefàno avesse chiaramente dato atto che le sue precedenti dichiarazioni non facevano affatto *“riferimento alla CGR”*, lo stesso ha precisato: *“all'epoca per me Protezione civile equivaleva a dire CGR Cioè era un tutt'uno. Laddove invece mi riferivo agli organi locali intendevo l'assessore alla protezione civile Stati. Adesso le dico adesso la sappiamo tutti la differenza tra commissione, tra Protezione civile, ma all'epoca...”*.

Ebbene non del tutto plausibile appare a questa Corte che se il teste, come dichiarato in sede dibattimentale, avesse percepito come certo il collegamento tra gli asseriti esiti della riunione della CGR e, in particolare, le dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis**, e il decesso dei propri genitori, non ne abbia fatto cenno in sede di sommarie informazioni, tenuto conto in particolare sia della levatura intellettuale dello stesso (praticante avvocato), sia della risonanza data alla riunione della CGR e alle dichiarazioni dell'imputato **De Bernardinis**.

Altro elemento che induce a ritenere che nella rielaborazione dei ricordi il teste possa essersi auto-convinto della riferibilità della scelta dei propri genitori di rimanere la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 all'interno del proprio appartamento ai presunti esiti della riunione della CGR,

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

si ricava anche dal fatto che questi, nel riportare i suoi stessi pensieri nel corso di quella notte, abbia espressamente dichiarato: “... e quindi dopo più scosse di quella intensità, anch'io sono andato a letto tranquillo, perché ho detto tra me e me: se ha fatto due scosse così, stasera ha dato una bella scaricata, per cui stanotte dormirò un sonno molto più ... molto migliore rispetto a ieri, all'altro ieri, a una settimana prima” (v. pag. 239 del verbale di trascrizioni relativo all'udienza del 29 ottobre 2011), dichiarando invece, in seguito, di non aver percepito la scossa successiva a quella delle ore 22.48 ed antecedente a quella distruttiva delle ore 03.32, (P.M.: “dopo la scossa delle 11 ce ne fu un'altra prima di quella delle 3.32”, Fioravanti: “sì”, P.M. “Lei l'ha sentita quella dopo le 11?”, Fioravanti “no”, pag. 244 del citato verbale).

In definitiva e concludendo sul punto, le valutazioni sopra esposte, pur non svalutando completamente gli elementi a carico evidenziati dal primo giudice e pur non potendo pertanto indurre ad affermare l'insussistenza del fatto, determinano tuttavia quella situazione di perplessità e incertezza costituente il presupposto logico di una pronuncia assolutoria a norma del 2° comma dell'art. 530 c.p.p.

Si impone, quindi, in parziale riforma *in parte qua* dell'appellata sentenza, l'assoluzione dell'imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”, restando superate le ulteriori argomentazioni e deduzioni difensive.

5.4.4) Tomei Paola, Russo Anna Maria, Germinelli Rosa, Chiara, Giuseppina e Michela.

Anche con riferimento al decesso di Tomei Paola, Russo Anna Maria, Germinelli Chiara Pia, Germinelli Giuseppina, Germinelli Micaela e Germinelli Rosa deve ritenersi non provato, sulla scorta dei già citati parametri di riferimento, il nesso causale tra la condotta colposa dell'imputato **De Bernardinis** e l'evento, precisandosi sin d'ora che le considerazioni che saranno svolte per Russo Anna Maria dovranno inevitabilmente estendersi anche alle figlie di questa, Germinelli Chiara Pia, Giuseppina, Micaela e Rosa, tutte all'epoca dei fatti minorenni e, pertanto, soggette alla sua potestà parentale.



Ed infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'istruttoria dibattimentale non ha provato oltre ogni ragionevole dubbio che se Tomei Paola e Russo Anna Maria non

fossero venute a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista dell'imputato, non avrebbero comunque trascorso la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 all'interno dell'abitazione sita in via Luigi Sturzo n. 39, trovandovi la morte.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, in sede del ricorso in appello proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis**, con riferimento alla deposizione resa da Tomei Ortesia, ha dedotto che la teste, la quale peraltro non aveva acquisito personalmente alcuna informazione sulla CGR:

- aveva riferito solo genericamente di un mutamento dello stato d'animo della sorella Paola, non essendo stata in grado di indicare se quest'ultima fosse a conoscenza dei soggetti che componevano la CGR;
- anche in relazione all'amica Russo Anna Maria, non aveva saputo fornire alcuna indicazione su come la conoscenza della riunione della CGR da parte della Russo avesse modificato il comportamento della stessa, avendo risposto negativamente alla domanda del Pubblico Ministero *"Ma le parlò anche proprio della CGR Anna Maria?"*;
- quanto alle fonti delle informazioni di Tomei Paola e Russo Anna Maria, si era limitata a generici riferimenti, a non meglio specificate edizioni di telegiornali;
- non aveva fornito alcuna notizia sulla condotta tenuta dalla sorella la notte del 5 aprile 2009, a nulla valendo quindi tale deposizione ai fini dell'accertamento del nesso causale;
- infine, a dimostrazione di come la sorella e l'amica fossero state tranquillizzate, aveva riferito dell'intervista del sindaco Cialente, senza che vi fosse alcuna corrispondenza al reale contenuto di tale intervista.

Né, a giudizio dell'appellante, poteva condividersi l'assunto del primo giudice secondo cui *"il non particolarmente elevato livello di istruzione della stessa (teste), il suo categorico (e reiterato nel tempo) rifiuto di seguire i mezzi di informazione e la comprensibile genericità dei dialoghi intercorsi con la sorella e l'amica"* giustificerebbero la mancanza di informazioni dettagliate sul contenuto del messaggio propalato dai membri della CGR



Analoghe argomentazioni sono state poi formulate con riferimento alla testimonianza resa da Panella Deborah, figlia di Tomei Ortesia, sia quanto alla genericità delle fonti dalle quali la zia avrebbe appreso le informazioni “tranquillizzanti”, sia quanto all’inesattezza del contenuto dell’intervista rilasciata dal sindaco Cialente.

Quanto, ancora, alla teste Cicino Alessandra, collega di Tomei Ortesia e di Anna Maria Russo, l’appellante ha evidenziato come la stessa avesse precisato che il pericolo di un terremoto non era stato escluso in termini assoluti, circostanza questa del tutto ignorata nella sentenza impugnata.

Da ultimo, con riguardo alla teste Di Virgilio Patrizia, è stato sottolineato che la stessa aveva riferito soltanto di una generica tranquillità delle vittime, senza specificare nulla al riguardo, tanto che la testimonianza non era stata presa dal primo giudice in alcuna considerazione.

Preliminarmente alla disamina degli elementi emersi dalle acquisite prove orali, va rilevato che, come sopra già più volte evidenziato, il fatto che i testi escussi non siano stati in grado di riferire in maniera specifica quali fossero state le fonti d’informazione delle vittime, in particolare di Tomei Paola e Russo Anna Maria, non osta ad un giudizio positivo in ordine alla conoscenza da parte delle stesse dei concetti che furono propalati quali gli esiti della riunione della CGR, essendo nella specie rimasto acclarato che tanto la Tomei quanto la Russo ebbero a farli propri a partire dal 31 marzo 2009 (v. al riguardo le deposizioni rese dalle testi Tomei Ortesia, Panella Deborah e Cicino Alessandra).

Del pari è stato nella specie rimasto acclarato che Tomei Paola e Russo Anna Maria furono tranquillizzate dall’acquisizione degli stessi.

Dalle suindicate deposizioni è infatti emerso con certezza come l’atteggiamento delle predette nei confronti dello sciame sismico in corso mutò radicalmente a seguito della conoscenza dei concetti propalati dall’imputato **De Bernardinis**: dalla iniziale paura che aveva indotto le due donne ad uscire di casa in occasione di ogni scossa ed a trascorrere la notte in macchina, nonostante il disagio costituito dalla presenza di quattro minori, alla tranquillità mostrata subito dopo la conoscenza della riunione tenuta dagli esperti e dei concetti propalati in tale occasione (è risultato, infatti, che già nel gennaio 2009 Tomei

Paola aveva trascorso due notti in macchina con la famiglia nel piazzale della Coop, mentre nel mese di marzo sia Russo Anna Maria con le proprie figlie, sia Tomei Paola e Tomei Ortesia, avevano dormito fuori, sempre nel piazzale della Coop).


Tuttavia, nulla è emerso nel corso del dibattimento sul comportamento tenuto dalle vittime la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, se non quanto riferito dalla teste Panella Deborah, ossia che quella sera la zia Tomei Paola, dopo averla accompagnata a casa intorno alle ore venti, rifiutò l'invito di cenare insieme, informandola che avrebbe spento il cellulare e dicendole che era "*stanchissima*" e che l'indomani avrebbe dovuto recarsi con Russo Anna Maria "*a degli uffici*" (circostanza, quest'ultima, confermata anche da Tomei Ortesia, la quale ha riferito di essere stata a conoscenza che quella sera la sorella avrebbe pernottato a casa dell'amica Russo Anna Maria poiché la mattina seguente avrebbe dovuto accompagnarla presso gli uffici dell'Inps).

Quanto alla notte tra il 5 e il 6 aprile, quindi, sia Tomei Ortesia sia Di Virgilio Patrizia, altra teste escussa, hanno riferito di aver cercato inutilmente di contattare telefonicamente Tomei Paola in quanto il suo telefono era spento.

Alla luce delle suesposte considerazioni non è dunque ricostruibile con certezza il processo motivazionale che quella notte indusse le vittime a rimanere in casa.

È infatti sicuramente possibile e financo probabile che Tomei Paola e Russo Anna Maria si siano a ciò determinate proprio a causa delle notizie rassicuranti propalate quale esito della riunione della CGR, ma in difetto di contatti diretti di chicchessia con le stesse nel corso di detta notte, non solo non può escludersi l'incidenza di fattori causali alternativi nel loro processo decisionale, ma neppure può escludersi che le stesse, nel sonno, non abbiano percepito affatto le due scosse delle 22.48 e 00.39 che hanno preceduto quella distruttiva delle 03.32.

Concludendo, il procedimento dell'eliminazione mentale del giudizio controfattuale non consente di ritenere, con un elevato grado di probabilità logica, che la determinazione delle vittime di rimanere in casa sia riconducibile, in misura esclusiva o prevalente, alla conoscenza da parte di Tomei Paola e Russo Anna Maria dell'esito della riunione della



CGR e che, pertanto, escluso detto fattore, le vittime avrebbero abbandonato la loro abitazione nel corso della notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 sino alla scossa delle ore 03.32.

S'impone, pertanto, in riforma *in parte qua* dell'impugnata sentenza, l'assoluzione dell'imputato De Bernardini dal reato a lui ascritto, a norma del 2° comma dell'art. 530 c.p.p., con la formula "perché il fatto non sussiste".

5.4.5) Parisse Domenico, Parisse Maria Paola.

Del pari opina la Corte che non possa ritenersi provato il nesso di causalità tra la condotta colposa dell'imputato **De Bernardinis** ed il decesso di Parisse Domenico e Parisse Maria Paola.

L'istruttoria dibattimentale non ha invero provato oltre ogni ragionevole dubbio che se Parisse Giustino, padre dei predetti minori Domenico e Maria Paola, alle cui decisioni gli stessi si sono rimessi, non fosse venuto a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista dell'imputato, il nucleo familiare all'atto della scossa delle ore 03.32 del 6 aprile 2009 non si sarebbe trovato all'interno dell'abitazione, ove Parisse Domenico e Parisse Maria Paola trovarono la morte.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, in sede del ricorso in appello proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis** ha dedotto che, come in altri casi, il primo giudice non aveva valorizzato, o aveva addirittura ignorato, una serie di passaggi fondamentali della deposizione resa dall'unico teste escusso, Parisse Giustino.

In particolare è stato evidenziato che il teste:

- aveva riferito le proprie impressioni in ordine alla assicurazione dei cittadini ma non era stato in grado di indicare il messaggio idoneo a confortare dette impressioni;
- aveva riferito che nell'ambito della propria famiglia gli unici ad essere stati autonomamente informati erano i propri genitori (la cui posizione risulta estranea al processo), senza neppure specificare quali fossero stati le loro fonti ed il loro grado di informazione;

- non era stato in grado di riferire il contenuto delle interviste rilasciate successivamente alla riunione della CGR, avendo indicato solo, e in maniera frammentaria ed imprecisa, talune affermazioni dell'intervista resa dall'imputato **De Bernardinis** prima di detta riunione, asserendo peraltro che la stessa fosse stata rilasciata dopo la riunione e dando atto che questi aveva invitato la popolazione a bere un bicchiere di vino, il che non era avvenuto;
- non era stato presente all'arrivo della CGR;
- non aveva ricordato quando avrebbe veduto l'intervista rilasciata dall'assessore regionale Stati;
- non aveva escluso che le informazioni raccolte dal proprio collega Vittorio Perfetto, cui era stato demandato il compito di seguire l'esito della riunione della CRG, potessero provenire da agenzie di stampa e non dalla diretta percezione del medesimo;
- non aveva approfondito il contenuto della riunione neppure successivamente al terremoto;
- dopo aver riportato solo alcuni passaggi della suindicata intervista, aveva affermato in maniera contraddittoria di essere stato rassicurato dalla CGR, *"ossia da informazioni che aveva ammesso di non aver appreso"*.

L'appellante ha inoltre evidenziato che dalla deposizione resa dal predetto teste era poi emerso un dato di assoluto rilievo consistente nel fatto che anche nel periodo antecedente al 30 marzo 2009 la stampa locale aveva fornito informazioni in ordine alla situazione sismica in atto nell'aquilano attraverso gli esperti dell'I.N.V.G., i quali avevano fornito notizie non allarmistiche, con ciò smentendo quelle deposizioni secondo cui prima di tale data non vi erano state notizie rassicuranti da parte di esperti sulla sequenza sismica in atto.

L'appellante ha poi sottolineato che, successivamente al 1° aprile, nessun articolo di stampa aveva diffuso notizie rassicuranti, né la testata "Il Centro" aveva pubblicato notizie di tale tenore, deducendo che ciò non poteva non ritenersi singolare atteso che il Parisse, capo redattore di detta testata, il quale in aula si era professato assolutamente rassicurato dagli

esperti, non aveva invece pubblicato alcun articolo in cui fosse stata manifestata questa assicurazione.

Ancora, è stato evidenziato come, a prescindere da quanto raccontato dal teste risalente alla propria infanzia, dalla deposizione del medesimo non era emersa l'adozione sistematica di alcuna misura precauzionale durante lo sciame sismico in corso nell'anno 2009: il teste aveva infatti raccontato di essere uscito all'esterno della propria abitazione solo in occasione della scossa del 30 marzo ed il fuoruscire dai luoghi chiusi neppure poteva ritenersi un'abitudine di famiglia se la figlia, Parisse Anna Paola, era ancora all'interno della biblioteca quando il padre ebbe a raggiungerla (*"stava diciamo uscendo"*).

L'appellata sentenza, pertanto, aveva riportato un dato erroneo laddove aveva affermato testualmente che il Parisse *"il 30-3-2009 è fuggito di casa in cerca della figlia e l'ha trovata già all'aperto, in quanto la stessa, applicando la regola cautelare che era divenuta consuetudine familiare, era già uscita di casa"*.

Parisse Anna Paola, peraltro, dopo la seconda scossa succedutasi nella notte tra il 5 e il 6 aprile, neppure si era alzata dal letto, come poteva desumersi chiaramente dalla deposizione del padre che aveva riferito di averla raggiunta nella stanza e di averle rimboccato le coperte.

È stato ancora evidenziato come emergesse chiaramente dal tenore della deposizione in esame che la decisione del nucleo familiare del Parisse di restare in casa la notte tra il 5 e il 6 aprile non potesse riferirsi alla condotta degli imputati (per quanto in questa sede rileva, dell'imputato **De Bernardinis**) ma a quella dello stesso Parisse ed alla sua convinzione che non ci sarebbero state altre scosse: le vittime, infatti, rimasero in casa la notte del sisma in quanto rassicurate dal padre e non dagli esperti che si erano riuniti il 31 marzo 2009, e la assicurazione del padre si basava sul fatto che la scossa precedente a quella distruttiva era stata di lieve intensità.

Concludendo sul punto, l'appellante ha dedotto che la condotta di Parisse Giustino doveva quindi ritenersi l'unico antecedente dell'evento nella misura in cui non emergeva dagli atti utilizzabili per la decisione che le vittime avessero appreso autonomamente e direttamente alcuna informazione assertivamente riconducibile alla riunione della CGR


Infine, è stato sostenuto che lo stesso teste aveva introdotto una spiegazione causale alternativa in merito al proprio comportamento, costituita dalla circostanza che la propria abitazione non aveva subito danni in seguito alla scossa del 30 marzo.

Ritiene la Corte che la gran parte delle argomentazioni difensive siano agevolmente superabili.

In particolare, in ordine alle deduzioni dell'appellante inerenti le fonti di conoscenza del teste, si rileva che, al di là di alcune incertezze o inesattezze, lo stesso, come la gran parte dei testi escussi e come rettamente evidenziato dal primo giudice, ha fatto evidente riferimento ai concetti di “scarico di energia”, di “situazione favorevole”, al giudizio di “estrema improbabilità di crescita della magnitudo nell'ambito di uno stesso sciame”, concetti propalati, come più volte evidenziato, dall'imputato **De Bernardinis**. E che detti concetti abbiano tranquillizzato il Parisse, emerge chiaro dalla condotta da lui tenuta la notte tra il 5 e il 6 aprile a fronte della scosse, entrambe percepite, così come dal medesimo riferita e di cui non si ha alcun motivo di dubitare.

Che poi sia stato il Parisse, a sua volta, ad indurre i propri figli minori alla tranquillizzazione e, pertanto, a rimanere nel loro letto, non osta certo all'astratta configurabilità della penale responsabilità dell'imputato **De Bernardinis**, trattandosi di raffigurare un ulteriore anello della catena causale che, comunque, ricondurrebbe alla di lui condotta colposa.

Né possono indubbiarsi, a giudizio della Corte, le dichiarazioni rese dal Parisse in ordine ai motivi per i quali, pur essendo lui a conoscenza - in ragione dell'attività professionale - di precedenti assicurazioni provenienti dai tecnici dell'INGV, non ne fosse stato assicurato, mentre lo fu dai concetti espressi dall'imputato **De Bernardinis**, da lui riferiti alla CGR, avendo il Parisse al riguardo fornito una spiegazione specifica ed intrinsecamente logica. È, infatti, condivisibile quanto affermato dal primo giudice sul punto: *“In primo luogo, infatti, è lo stesso Parisse che, rispondendo alle domande di un difensore, ha menzionato l'indiscussa autorevolezza della CGR ed ha chiarito che un conto sono le informazioni assunte telefonicamente dall'esperto di turno all'INGV (“quello che trovi a caso all'INGV”), un conto sono le informazioni provenienti da un organo qualificato come la CGR e che vengono fornite all'esito di una riunione tenuta con il dichiarato intento di fornire alla popolazione “il quadro più aggiornato ed affidabile di quanto sta accadendo”.*



Il secondo elemento che consente di escludere che le informazioni assicuranti ricevute dall'INGV prima del 30.3.09 abbiano svolto una qualche influenza sul processo motivazionale di Parisse, deve essere individuato nel fatto (espressamente chiarito dal giornalista) che il 30.3.09, con la scossa di magnitudo 4.1, il quadro della situazione era repentinamente mutato ed aveva smentito, nei fatti, ogni prognosi fausta già formulata dagli esperti dell'INGV occasionalmente interpellati. Parisse, in proposito, ha ricordato che la scossa del 30.3.09 aveva fatto sorgere il dubbio sull'attendibilità di quelle informazioni (aveva istintivamente portato a pensare, delle informazioni precedentemente ricevute, "ma che ci state a racconta'") ed aveva incrementato l'aspettativa per l'esito della riunione della CGR".

Ancora, quella che viene indicata dalla difesa quale "spiegazione causale alternativa", ovvero il fatto che l'abitazione dei Parisse non avesse subito "alcun danno o crepa visibile" a seguito della scossa di terremoto del 30 marzo, non può ritenersi da sé idonea ad escludere l'efficacia del nesso causale tra la condotta tenuta dalle vittime e quella colposa dell'imputato **De Bernardinis**, essendo i due elementi tra loro logicamente connessi.

Sul punto, invero, il Parisse ha chiaramente riferito che *"quello non è un elemento di assicurazione. Prendevo atto che non era successo niente, dico va bene, a posto"*, e, quindi, alla contestazione effettuatagli dal difensore dell'imputato (*"No le dicevo questo perché lei nel suo verbale di audizione che ha reso in sede di indagini, esattamente il 19 febbraio lei dice mi sembra una cosa parzialmente diversa, e cioè, leggo testualmente: "Anche in ragione del fatto che casa nostra ad Onna in occasione della precedente scossa del 30 marzo non aveva subito alcun danno o crepa visibile, abbiamo così ritenuto che il pericolo alla luce delle assicurazioni, quindi si riferisce alla CGR immagino, non fosse realmente elevato"*), lo stesso ha puntualmente risposto: *"Sì, infatti, è preciso perché allora c'era una scossa di 3.8, non so di quanto era, la casa non ha problemi, la CGR ci dice che scosse più forti non sono previste, io sto tranquillo"*.

Né, da ultimo, può valutarsi dirimente che sul quotidiano "Il Centro" non siano stati pubblicati articoli a contenuto tranquillizzante, successivamente al 31 marzo 2009.

Quella che, invece, a giudizio della Corte, difetta nel caso in esame, è la prova certa in ordine a consolidate abitudini di cautela che avrebbero condotto, con alta probabilità logica,


ad evitare la morte dei minori Parisse Domenico e Parisse Maria Paola se il loro padre non avesse fatto propri i concetti propalati dall'imputato **De Bernardinis**.

Sulla scorta della realtà processuale, non può invero condividersi quanto ritenuto dal primo giudice, e cioè che *“eliminato mentalmente l'antecedente costituito dalla riunione della CGR, dunque, l'evento morte per Parisse Domenico e Parisse Maria Paola non si sarebbe verificato poiché la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, dopo le due scosse delle ore 22.48 magnitudo 3.9 e delle ore 00.39 magnitudo 3.5, tutti i componenti della famiglia Parisse certamente sarebbero usciti di casa, come avevano sempre fatto in precedenza di fronte alle medesime circostanze e in applicazione delle consolidate abitudini di prudenza familiari che li portavano ad abbandonare immediatamente l'abitazione al verificarsi di ogni significativa scossa di terremoto, fino all'esaurimento delle repliche; sicché la scossa delle ore 03.32 magnitudo 6.3, giunta a distanza di meno di tre ore da quella delle ore 00.39, non li avrebbe sorpresi in casa”*.

In particolare, al di là dei ricordi d'infanzia del teste, non è affatto emersa la prova che i componenti della famiglia Parisse, nel corso dello sciame sismico *sub judice*, abbiano fatto ricorso a regole cautelari costanti e, soprattutto, che si siano mai trattenuti al di fuori della loro abitazione *“fino all'esaurimento delle repliche”*.

Ed invero, differentemente da altri casi sopra esaminati, in cui si è ritenuta comprovata l'esistenza del nesso causale tra la condotta colposa dell'imputato **De Bernardinis** e l'evento, essendo anche rimasto dimostrato che le vittime avevano trascorso la notte tra il 30 e il 31 marzo fuori casa, ovvero vi avevano fatto rientro dopo un rilevante lasso temporale, ciò non è accaduto nel caso di specie.

Stando alla deposizione resa dal teste Parisse Giustino, e posto che il medesimo ha chiaramente dato atto di non aver percepito scosse particolarmente allarmanti prima del 30 marzo, non può invero non osservarsi che in detta ultima occasione, nonostante la scossa si fosse presentata in orario diurno ed in un giorno non lavorativo (*“io non ero al lavoro, ero a casa, avevo in gergo giornalistico si chiama il giorno di (corta), cioè il giorno di riposo durante la settimana”*), il Parisse e la figlia Maria Paola, che in quel momento si trovavano il primo in casa e la seconda in un locale adibito a biblioteca poco distante dal corpo principale, ebbero a fuoriuscire dai luoghi chiusi per un limitatissimo lasso temporale ed



ebbero quindi a farvi rientro nonostante neppure vi fossero necessità impellenti (non dirimente ai fini del decidere si appalesa la circostanza se la minore Maria Paola fosse già uscita o si apprestasse ad uscire dal detto locale all'arrivo del padre).

Parisse Giustino ha infatti riferito di essersi intrattenuto fuori dalla propria abitazione *“una mezz'oretta, tre quarti d'ora”* (v. pag. 42 del verbale di trascrizioni relativo all'udienza del 26 novembre 2011). Quindi, alla domanda del difensore dell'imputato **De Bernardinis** sul motivo che indusse lui e i membri della propria famiglia a rientrare in casa (nel frattempo erano sopraggiunti in loco la moglie e il figlio minore del Parisse che già si trovavano fuori), lo stesso ha testualmente risposto: *“beh, il motivo che ci indusse innanzitutto perché non è che uno può stare fuori ... cioè chiaramente mio figlio doveva mangiare, mia moglie doveva fare le sue cose, quindi rientrarono e niente, cioè è normale che in quel momento rientrassero”*, ed ha poi confermato, a seguito di contestazione del difensore dell'imputato **De Bernardinis**, di essersi intrattenuto fuori casa circa una mezz'ora e di avervi fatto rientro anche per il freddo (*“le dico questo perché lei sempre in quel verbale, ovviamente in aiuto alla sua memoria, lei ebbe a dichiarare: ‘rimanemmo fuori a parlare insieme per circa mezz'ora e poi, anche per il freddo, rientrammo a casa”, r.: “sì sì, certo, perché stando fuori ...”*, v. pag. 121 del citato verbale di trascrizioni).

Le *“due, tre ore”* dopo le quali tutti i componenti della famiglia si ritrovarono in casa, avendo la minore Maria Paola fatto rientro nel locale biblioteca (*“perché c'aveva delle cose da fare”*), ed essendo rimasto ancora un po' fuori casa il Parisse, non possono pertanto coincidere con il lasso temporale di permanenza fuori dai luoghi chiusi a fini cautelari (v. pag. 122 del citato verbale di trascrizioni: *“quindi dentro casa ... diciamo che tutti insieme dentro casa rientrammo dopo due, tre ore, insomma ecco, che ci ritrovammo tutti insieme, ecco per capirci”*).

Né, infine, nel corso della pur lunga e particolareggiata deposizione resa dal teste Parisse Giustino, lo stesso, al di là dell'espressione *“quella notte non invitai né me stesso né i miei familiari ad uscire perché ero sicuro ...”*, ha esplicitato quale sarebbe stata la sua specifica condotta nel caso non fosse stato tranquillizzato dai presunti esiti della riunione della CGR.

Non può pertanto ritenersi certo, dovendosi peraltro al riguardo tenere anche conto del fatto che le scosse percepite tra il 5 e il 6 aprile furono entrambe notturne e di entità inferiore a

quella percepita il 30 marzo, che se il Parisse non avesse recepito quali tranquillizzanti le dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis**, la sua condotta, e, di conseguenza, quella dei suoi figli minori, durante la notte tra il 5 e il 6 aprile sarebbe stata tale da scongiurare la morte di questi ultimi.

5.4.6) Rambaldi Ilaria.


Anche con riferimento al decesso di Rambaldi Ilaria opina la Corte che non possa ritenersene pienamente acclarato il nesso di causalità con la condotta colposa dell'imputato **De Bernardinis**.

L'istruttoria dibattimentale non ha invero provato oltre ogni ragionevole dubbio che se Rambaldi Ilaria non fosse venuta a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista dell'imputato, non avrebbe comunque trascorso la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 all'interno della propria abitazione, trovandovi la morte.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, in sede del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis** ha dedotto che, ancora una volta, il primo giudice aveva trascurato di considerare tutta una serie di segmenti dichiarativi delle acquisite deposizioni, la cui corretta valutazione lo avrebbe dovuto indurre ad una pronuncia assolutoria.

Al riguardo è stato in primo luogo evidenziato come dalle dichiarazioni rese dalla teste Piccinini Maria Grazia, madre della Rambaldi, non fosse emerso da quali fonti la figlia avrebbe appreso le dedotte informazioni rassicuranti, avendo la teste fatto riferimento esclusivamente a deduzioni personali.

È stato inoltre evidenziato come la teste Piccinini avesse ammesso che la dettagliata ricostruzione di cui alla denuncia da lei presentata era stata effettuata a posteriori e non costituiva quindi il frutto di quanto direttamente a conoscenza della figlia, ed avesse altresì riferito che la notte tra il 5 ed il 6 aprile molti ragazzi, evidentemente non sentitisi affatto rassicurati, dopo la scossa delle ore 22.48 uscirono dalle rispettive abitazioni e furono indotti a farvi rientro dalle rassicurazioni che pervenivano dalle forze dell'ordine e dai rappresentanti della Protezione Civile presenti sul posto, i quali asserivano che non vi era pericolo.



È stato quindi dedotto che la Rambaldi non poteva neppure ritenersi essere stata rassicurata da quanto assertivamente era stato l'esito della riunione della CGR, in quanto all'una di notte del 6 aprile aveva chiamato il proprio padre impaurita chiedendogli di andarla a riprendere per portarla a casa, come riferito dalla di lei madre.

Quest'ultima, infatti, aveva dichiarato che la figlia aveva scritto alla sorella su Facebook *“ho chiamato anche papà, ho paura, ho chiamato anche papà e gli ho detto di venirmi a prendere domani mattina”*.

È stato ancora dedotto, quale genesi alternativa della decisione della Rambaldi, che la stessa avrebbe potuto aver deciso di restare in casa la notte del sisma perché il suo fortissimo senso del dovere l'avrebbe indotta a non rinunciare alla frequenza obbligatoria delle lezioni, come testimoniato sia dalla madre, sia dalla sorella, la quale ultima peraltro neppure era stata in grado di riferire se la vittima il 30 marzo si trovasse all'Aquila oppure a Lanciano.

Quanto poi alla deposizione del padre della vittima, Rambaldi Giuseppe, è stato dedotto che lo stesso non era stato in grado di riferire quali fossero stati gli esperti cui si era a sua volta riferita la figlia. Il teste, inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla madre della vittima, aveva dichiarato che la figlia, anche durante i contatti telefonici avuti la notte tra il 5 e il 6 aprile, non voleva che lui andasse a riprenderla, di tal che restava un insanabile contrasto su una circostanza determinante al fine di valutare l'asserita tranquillizzazione della stessa: non poteva in sostanza ritenersi provato che la Rambaldi nella suindicata notte si fosse sentita rassicurata tanto da rifiutare l'invito del padre, ovvero non rassicurata tanto da chiamare il padre e chiedergli di andare a L'Aquila a prenderla, né poteva considerarsi appagante la motivazione al riguardo del primo giudice, del tutto opinabile.

L'appellante ha poi evidenziato come non spostassero i termini della questione le deposizioni rese dai testi Esposito Valeria e La Rocca Giovanni Luigi.

In particolare la deposizione resa dalla prima (essendo quella resa dal secondo del tutto irrilevante ai fini del decidere) aveva confermato la concreta ipotesi di una spiegazione alternativa dovuta alle preoccupazioni della Rambaldi per l'espletamento dell'attività universitaria. La stessa teste, inoltre, non era stata in grado di indicare le fonti da cui quest'ultima avrebbe tratto i messaggi rassicuranti ed aveva ancora riferito che la Rambaldi

dopo la scossa delle ore 22.48 del 5 aprile era uscita di casa insieme al fidanzato, senza neppure essere in grado di specificare quanto tempo gli stessi fossero rimasti fuori, limitandosi sul punto ad asserire che quando lei uscì la Rambaldi si trovava ancora in casa e quando lei tornò la stessa si trovava nuovamente in casa, di talché non poteva ritenersi che questa si fosse sentita così rassicurata dagli esiti di quella riunione né che fosse uscita solo “per qualche minuto” come riferito dalla teste stessa.


In definitiva, quindi, dal compendio probatorio acquisito non poteva ritenersi provato che la Rambaldi nel corso dello sciame sismico non avesse cambiato le proprie abitudini.

L'appellata sentenza presenta in *parte qua* plurimi profili di criticità.

Posto che deve ritenersi provato che la Rambaldi abbia avuto contezza di quelli che furono percepiti come gli esiti della riunione della CGR, essendo dagli atti emerso che la stessa faceva riferimento, nell'immediatezza di detta riunione, proprio ai concetti espressi dall'imputato **De Bernardinis** nella già citata intervista, va in primo luogo rilevato che nonostante il contenuto delle deposizioni rese dalle testi Piccinini Maria Grazie ed Esposito Valeria sul punto specifico della subordinazione da parte della Rambaldi della sua permanenza all'Aquila alle valutazioni che sarebbero state espresse dalla CGR, emergono comunque dagli atti sia il valore fondamentale che la stessa Rambaldi conferiva al conseguimento della tesi di laurea e, pertanto, alla frequenza delle prodromiche ore di laboratorio, per essere stata una studentessa brillante, estremamente responsabile, che, tuttavia, si trovava “indietro” rispetto a detta frequenza, sia la circostanza che l'università non fosse stata chiusa, il che aveva costituito di per sé un autonomo elemento di rassicurazione (un professore, come testimoniato dalla Piccinini, aveva financo invitato gli studenti a non abbandonare l'aula a seguito di una scossa per terminare la lezione).

Al riguardo valgano:

- le dichiarazioni rese dalla madre della vittima, Piccinini Maria Grazia: *“no ma, sai, io ho da fare i laboratori di tesi ... siccome mi hanno detto che oggi ci deve essere una riunione, un qualcosa, chiesta dal Sindaco, con la Protezione civile, con dei professori universitari che devono venire per decidere un po' la situazione com'è, vediamo quello che decidono loro, perché può darsi anche che chiudano l'università”*



...”, “No mamma, io ho già 150 ore di laboratorio obbligatorio, ne devo fare 300, io prima le faccio prima mi libero da questo incubo, perché qui trema sempre, cioè mi voglio liberare”, “quindi l’università non era stata chiusa, tutto proseguiva tranquillamente”, “mamma guarda io devo finire”, “era pronta ad affrontare le scosse quotidiane perché doveva laurearsi, voleva fare il prima possibile per liberarsi di quest’incubo”;

- le dichiarazioni rese dalla teste Esposito Valeria, coinquilina, collega di studi ed intima amica della Rambaldi: *“allora, entrambe parlavamo spesso con i nostri familiari che ci esortavano a tornare a casa, però dopo la riunione che ci fu e la scelta che fu presa di non chiudere l’università, decidemmo di rimanere fino alla chiusura delle vacanze pasquali”, “io mi spaventavo però avevamo questo laboratorio di tesi da seguire, firme da mettere e quindi pensavamo: comunque se decidono di lasciare aperta l’università evidentemente magari non è così preoccupante, quindi decidemmo di non ripartire, anche se comunque sia i miei genitori che i genitori di Ilaria insistevano per farci tornare a casa, però noi avevamo le preoccupazioni da studenti, le consegne da preparare, tempistiche da rispettare e quindi ci fidammo di quello che ci fu detto”;*
- le dichiarazioni rese da Rambaldi Giuseppe padre di Rambaldi Ilaria: **domanda** : “(Ilaria) ha espresso la volontà di tornare a Lanciano, di lasciare L’Aquila proprio a causa di queste scosse?” **risposta** : “eh avrebbe voluto farlo però c’era l’impegno insomma, stava finendo l’università”, “restava per motivi di studio ... in quello (il laboratorio) era un po’ indietro perché effettivamente il laboratorio doveva essere, se non vado errato, di 300 ore, lei si ritrovava 150 ore e questo avrebbe spostato i tempi”.

Ebbene, non ignora questa Corte che la teste Piccinini abbia chiaramente ricollegato la decisione della propria figlia di rimanere all’Aquila esclusivamente all’esito della CGR e che a quest’ultima abbia fatto pure espresso riferimento la teste Esposito.

Tuttavia deve al proposito rilevarsi non solo che la Piccinini, su contestazione, ha confermato quanto da lei dichiarato in sede di sommarie informazioni, ovvero: *“mia figlia non poteva però lasciare L’Aquila in quanto l’università continuava regolarmente, lo*


svolgimento delle lezioni, anche in quella settimana proseguiva e Ilaria doveva necessariamente frequentare le lezioni di laboratorio che erano obbligatorie”, pur dando atto che quanto all’epoca riferito doveva essere valutato “nell’ottica di una frequentazione normale” perché se la figlia avesse avuto percezione del “rischio imminente, la necessità si sarebbe spostata di una settimana”, ma altresì che l’Esposito ha fatto espresso riferimento anche alla circostanza che non fu chiusa l’università.

Non può, quindi, escludersi con certezza che la Rambaldi, presa la sua determinazione di permanere a L’Aquila al fine di frequentare le ore di laboratorio all’università che non era stata chiusa, abbia cercato di tranquillizzare la propria madre mediante l’argomentazione dei presunti esiti della riunione della CGR (*“guarda mamma io devo finire e poi hai sentito, si sono riuniti pure i grandi capoccioni per dire che non succede niente. Mo’ tu non puoi credere a me ma credi a loro”*). Né può, comunque, escludersi la prevalenza di detta esigenza rispetto all’asserita tranquillizzazione.

A fronte della forte spinta emotiva della Rambaldi volta a proseguire nei propri studi al fine di conseguire quanto prima il diploma di laurea, non può poi non valutarsi anche la circostanza che a seguito della riunione della CGR e sino alla notte tra il 5 e il 6 aprile seguì un periodo di “calma sismica”.

Alle argomentazioni di cui sopra va aggiunto che neppure può ritenersi certo che quelli che furono propagati come gli esiti della riunione della CGR avessero effettivamente tranquillizzato la Rambaldi.

Sul punto, infatti, l’inconciliabile contraddizione tra le deposizioni rese dal padre e dalla madre della stessa non possono ritenersi composte sulla scorta di quanto sostenuto dal primo giudice, che ha ritenuto di valutare quali veritiere, in quanto diretto interlocutore della figlia, le dichiarazioni rese dal padre della Rambaldi, il quale ha riferito che dopo la scossa delle ore 22.48 del 5 aprile lui insistette molto al telefono per convincere la figlia a tornare a Lanciano dicendole che sarebbe andato a riprenderla (*“sì, volevo andarla a prendere. A mezzanotte gli dissi: ‘ti vengo a prendere non ha importanza l’orario’. sì”, “... io insistevo, una telefonata di circa una decina di minuti, io non faccio altro che dire: ti vengo a prendere, ti vengo a prendere”*) e che la figlia gli rispose *“che non era il caso”*, facendo riferimento alla riunione degli esperti che avevano detto che non ci sarebbero stati problemi



nell'immediato.

Al riguardo, infatti, deve valutarsi che la teste Piccinini, fornendo la propria versione dei fatti diametralmente opposta a quella resa dal teste Rambaldi, è stata precisa e particolareggiata ed ha riferito della forte paura provata dalla figlia Ilaria all'atto di detta scossa dichiarando che la stessa aveva chiamato telefonicamente il padre affinché questi convincesse il fidanzato Paolo a non tornare a casa e a stare con lei quella notte, come già era accaduto la precedente notte tra il 30 ed il 31 marzo, e dichiarando altresì che nel corso di detta telefonata Ilaria aveva chiesto al padre di andarla a prendere la mattina seguente, precisando che *“questa cosa Ilaria la scrisse anche su Facebook”* alla sorella (*“Ho chiamato anche papà, ho paura, ho chiamato anche papà gli ho detto di venirmi a prendere domani mattina”*).

La teste ha altresì specificato di essere venuta a conoscenza del contenuto di detta telefonata in quanto il padre di Ilaria aveva vissuto fortissimi sensi di colpa per non essersi recato nella notte a riprendere tempestivamente la propria figlia (*“l'ho saputo dopo perché lui ebbe dei grossissimi sensi di colpa per questa cosa, anche se Ilaria non gli disse “vienimi a prendere subito ... Ilaria non glielo disse perché il mio ex marito è cardiopatico, ha avuto due infarti e quindi ... Ilaria non gli avrebbe mai chiesto di mettersi in macchina all'una di notte per andarla a prendere, non lo avrebbe mai fatto ... si preoccupava per la salute del padre”*).

Quindi, non solo non può dirsi pienamente provato che Rambaldi Ilaria non sarebbe tornata a L'Aquila prima del 6 aprile qualora non vi fosse stata la riunione della CGR ma neppure che la stessa ne fosse stata così tranquillizzata da non dare peso alla scossa delle ore 22.48 del 5 aprile, non potendosi escludere con certezza, così come fatto dal primo giudice, che la stessa non abbia invece chiesto al proprio padre in occasione di detta scossa di andarla a riprendere.

Ma vi è di più.

A giudizio della Corte neppure può dirsi provato con certezza che la Rambaldi a seguito della riunione della CGR avesse radicalmente mutato le proprie cautele nei confronti delle scosse di terremoto.

Al riguardo va invero evidenziato che emerge dagli atti che la stessa, benché fosse rimasta


fuori dalla propria abitazione qualche ora durante il pomeriggio del 30 marzo, si determinò comunque a trascorrere la notte in casa, e ciò pur non sentendosi affatto tranquilla per il tempo trascorso, tanto da indurre il proprio fidanzato a dormire con lei e farsi aiutare dallo stesso a spostare il letto sotto una trave, come riferito dalla teste Piccinini (*“La cosa che lei faceva era di mettere in atto tutte quelle precauzioni che si sa nel terremoto, mettersi sotto una trave... La sera del 30 marzo mi disse: ‘mamma mi sono fatto aiutare da Paolo, abbiamo spostato il letto l’abbiamo messo sotto la trave’, che poi fu quella che la uccise”*).

Né può dirsi che il ritorno nell’abitazione, come sostenuto dal primo giudice, sia stato determinato dal fatto che fosse trascorso un lasso di tempo sufficiente ad escludere il verificarsi delle cosiddette “repliche”, avendo la teste Esposito chiaramente riferito che una volta fatto rientro in casa lei e la Rambaldi ebbero a percepire un’altra scossa ma che ciò nonostante non fuoriuscirono nuovamente dalla loro abitazione, determinandosi, pertanto, a trascorrervi la notte (domanda: *“e dopo quanto tempo faceste rientro a casa?”*, risposta: *“verso le sei, sei e mezza, le sette. Come rientrammo a casa preparammo la cena e ce ne fu un’altra. Anche in quel caso ci spaventammo un po’ ma non uscimmo di casa”*, domanda: *“la sera sempre del 30 marzo?”*, risposta: *“si siamo rimaste a casa”*, domanda: *“nella scossa successiva siete rimaste a casa?”*, risposta: *“sì”*).

Del pari, la notte tra il 5 ed il 6 aprile, a seguito della scossa delle 22.48, la Rambaldi ebbe ad uscire dal proprio appartamento, facendovi peraltro ritorno anche perché *“faceva freddo”* - come comunicato telefonicamente dalla stessa ad una zia della Piccinini dimorante nel comune di Barisciano, sito in provincia di L’Aquila, e da questa riferito alla Piccinini - ed ebbe quindi a convincere il proprio fidanzato, così come fatto tra il 30 ed il 31 marzo, a passare la notte con lei nel letto già sistemato sotto la trave che, cedendo, ne causò la morte.

Non è affatto certo, quindi, che la Rambaldi, ove non avesse avuto contezza di quelli che lei riteneva essere gli esiti della riunione della CGR, si sarebbe trattenuta fuori casa, di notte, per un tempo sufficiente ad evitarne la morte.

Concludendo, le valutazioni sopra esposte, pur non svalutando completamente gli elementi a carico evidenziati dal primo giudice e pur non potendo pertanto indurre ad affermare l’insussistenza del fatto, determinano tuttavia quella situazione di perplessità e di incertezza



costituente il presupposto logico di una pronuncia assolutoria a norma del 2° comma dell'art. 530 c.p.p.

Si impone, quindi, in parziale riforma *in parte qua* dell'appellata sentenza, l'assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non sussiste", restando superate le ulteriori argomentazioni e deduzioni difensive.

5.4.7) Hussein Hamade, Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Shain Hisham, Cacioppo Stefania

Ritiene la Corte che, sulla scorta dei suindicati parametri di riferimento, debba ritenersi non provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa dell'imputato **De Bernardinis** e il decesso di Hussein Hamade (detto "Michelone") nonché tra detta condotta e le lesioni riportate da Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Shain Hisham e Cacioppo Stefania, tutti studenti universitari che alloggiavano presso l'edificio sito in via XX Settembre n. 46-52 (cosiddetta "Casa dello Studente").

Invero, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'istruttoria dibattimentale non ha provato oltre ogni ragionevole dubbio che se Hussein Hamade, Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Shain Hisham e Cacioppo Stefania non fossero venuti a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui alle dichiarazioni dell'imputato, non avrebbero comunque trascorso la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 all'interno della casa dello studente, trovandovi la morte il primo e riportando lesioni gli altri.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, in sede di appello, ha dedotto in primo luogo che non poteva non valutarsi in senso favorevole alla difesa il fatto che in prima battuta la denuncia fosse stata presentata dagli studenti esclusivamente nei confronti dei responsabili dei controlli strutturali e dei soggetti che li avevano rassicurati sulla stabilità dell'edificio, mentre soltanto in un secondo momento, circa un anno e mezzo dopo, le persone offese avevano integrato la denuncia così da estenderla anche nei confronti dei membri della CGR, di talché tale integrazione doveva ritenersi assumere mera natura strumentale.

In merito l'appellante ha ritenuto non convincenti, e comunque prive di qualsivoglia riscontro, le giustificazioni rese dagli studenti in ordine alla tardività dell'integrazione, tutte

ricondotte nell'ambito di un processo interiore di ricostruzione degli eventi, cui avevano contribuito psicologi e terapeuti, come dimostrato dalle loro stesse dichiarazioni di cui sono stati riportati ampi stralci.


L'appellante ha inoltre evidenziato come dalle deposizioni testimoniali di tutti gli studenti escussi emergesse chiaramente l'esistenza di una concreta ipotesi causale alternativa, individuata nel positivo sopralluogo effettuato all'interno dell'edificio della "Casa dello Studente" dall'architetto Sebastiani e da Giancarlo Mancini, responsabili della sicurezza, subito dopo la scossa del 30 marzo 2009 delle ore 15.38, magnitudo 4.1, come parimenti dimostrato dalle loro stesse dichiarazioni di cui sono stati riportati ampi stralci.

Dalle suindicate deposizioni testimoniali emergeva infatti chiaro come tutti gli studenti fossero stati rassicurati, prima ancora che dalle parole degli esperti della CGR, proprio dai tecnici all'esito del sopralluogo del 30 marzo, non potendosi reputare sufficiente ad escludere tale ipotesi causale alternativa l'assunto del primo giudice secondo cui *"l'esito favorevole di tale verifica può aver inciso solo in minima parte sul processo motivazionale degli studenti. Il cambiamento di condotta registrato a partire dal 1.4.09, l'abbandono totale anche delle misure di cautela più elementari e meno impegnative, infatti, non possono trovare giustificazione e fondamento nelle generiche rassicurazioni fornite dall'arch. Sebastiani dopo la sommaria ispezione di alcuni locali della Casa dello Studente"*.

L'appellante, quindi, ha esaminato specificamente la posizione di ogni singolo studente al fine di dimostrare come la sentenza impugnata abbia valorizzato soltanto una parte delle deposizioni rese dagli stessi, omettendo di valutarne una serie di passaggi fondamentali, da cui si evinceva la mancanza di riferimenti, in dette deposizioni, agli *"odierni imputati"* (per quanto in questa sede d'interesse, all'imputato **De Bernardinis**).

Nella specie, con riferimento alla posizione di Fulcheri Ana Paola, l'appellante ha evidenziato:

- che la teste aveva erroneamente ritenuto l'intervista resa dall'imputato **De Bernardinis** corrispondente al resoconto della riunione, essendo stato dimostrato, invece, che l'intervista *de qua* era stata rilasciata antecedentemente alla riunione;



- che la teste, oltre ad essere stata generica in ordine alle fonti di informazione che avrebbero rassicurato lei e i suoi amici, non aveva avuto una percezione diretta delle informazioni provenienti dalla C.G.R., sulle quali si era informata solo dopo averle apprese dagli amici (*“Non ricordo. Ricordo che in generale si parlava del fatto che non... che gli esperti ci avevano rassicurato quindi era inutile stare lì ad avere paura”*; d.: *“Questo chi lo diceva?”*, r.: *“Io ricordo di averlo letto con Michelone (Hussein Hamade), ricordo in generale se ne parlava, questo ricordo”*);
- che la teste, nel sostenere di essere stata rassicurata dalla CGR, aveva fatto riferimento a un'intervista telefonica dell'imputato **De Bernardinis** e trasmessa nel corso della trasmissione “Studio Aperto”, nonostante il concetto dello “scarico di energia” non avesse costituito oggetto di quell'intervista, nel cui corso non erano stati espressi concetti rassicuranti;
- che la teste aveva dichiarato di aver letto tutta l'intervista resa da **De Bernardinis**, quindi implicitamente anche la parte in cui questi invitava a mantenere alta l'attenzione, per poi soffermarsi solo sul “graduale scarico di energia”, e che ciò era sicuramente dovuto al fatto che la stessa, al momento dell'integrazione della denuncia, già conosceva l'ipotesi accusatoria, che si fondava proprio su quel concetto;
- che la teste aveva ammesso di aver avuto paura in occasione della scossa del 5 aprile 2009 delle ore 22.48, così smentendo quanto affermato in precedenza in ordine al fatto che era stata tranquillizzata dai messaggi scientifici della Commissione al punto da cambiare le precedenti abitudini e tornare tranquilla a casa;
- infine, che la teste, su contestazione, aveva ammesso di non aver mai conosciuto il comunicato del Dipartimento della Protezione Civile che illustrava lo scopo della riunione della CGR, nonostante lo avesse integralmente riportato, per il tramite del proprio procuratore speciale, nell'atto integrativo della denuncia.

Con riferimento alla posizione di Di Bernardo Cinzia, l'appellante ha evidenziato:


- che la teste, quanto alle fonti d'informazione, in un primo momento si era limitata a riferire di aver sfogliato genericamente un giornale e solo in un secondo momento

aveva precisato, su domanda suggestiva del Pubblico Ministero, che si trattava del quotidiano “Il Centro” del giorno 1 aprile;

- che la teste non poteva conoscere il reale contenuto delle dichiarazioni degli esperti dal momento che, al fine di dimostrare di essere stata rassicurata, aveva fatto riferimento all'intervista rilasciata dal sindaco Massimo Cialente nonostante questi non avesse mai rassicurato la popolazione (a domanda del Pubblico Ministero sul contenuto della trasmissione di Rete 8 del giorno 1 aprile, in cui detta intervista era stata trasmessa, la Di Bernardo aveva invero risposto *“allora, veniva data la notizia di questa riunione della commissione grandi rischi e in seguito veniva intervistato il sindaco Cialente che affermava di avere acquisito il risultato di questa riunione e quindi che la situazione era favorevole”*);
- che la teste ha riferito di aver appreso da alcuni amici di altre interviste in cui la Protezione Civile aveva tranquillizzato la popolazione, in contrapposizione alle tesi allarmistiche di Giuliani, ma anche in questo caso senza conoscerne il reale contenuto, giacché i comunicati invitavano sì a diffidare di qualunque previsione - in quanto scientificamente infondata - ma senza diffondere alcuna rassicurazione sul fatto che non sarebbe accaduto nulla.

Con riferimento alla posizione di Cacioppo Stefania l'appellante, nel definirne la testimonianza quale “*ciclostile*”, ha evidenziato:

- che la teste, in merito alle fonti delle informazioni, aveva fornito la medesima versione degli altri testi, ossia di essere stata informata circa l'esito tranquillizzante della riunione della CGR da Hisham Shain e Cinzia Di Bernardo, i quali lo avevano a loro volta appreso da un quotidiano del giorno 1 aprile mentre stavano facendo colazione in un bar vicino, e di aver letto poi lei personalmente due quotidiani, “La Città” e “Il Centro”, apprendendo direttamente dell'intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis**, soltanto il successivo 3 febbraio 2011;
- che la teste, a precisa domanda, aveva risposto di essersi ricordata di aver visto i servizi televisivi trasmessi nei primi giorni dell'aprile 2009, relativi alle interviste di **Barberi**, Cialente e **De Bernardinis**, soltanto dopo il 3 febbraio 2011;

The page contains two handwritten signatures in the bottom right area. The first signature is a cursive name, possibly 'De Bernardinis'. The second signature is a large, stylized number '9'.

- che la teste aveva infine negato, smentendo se stessa, che **De Bernardinis** avesse reso interviste (*“De Bernardinis non ha avuto un’intervista, se non mi ricordo male”*).

Con riferimento, infine, alla posizione di Shain Hisham, l’appellante ha in primo luogo evidenziato come le dichiarazioni da questi rese rilevassero - nel senso di escludere la responsabilità degli “odierni imputati” - anche ai fini dell’esame della posizione di Hussein Hamade, deceduto in occasione della scossa delle 3.32 del 6 aprile 2009.

Quindi ha specificato:

- che il teste non poteva conoscere realmente il contenuto delle informazioni inerenti la riunione della CGR, dal momento che aveva sostenuto di aver veduto, insieme con Cinzia Di Bernardo, un’intervista rilasciata dal sindaco Cialente su Rete 8 del giorno 1 aprile 2009, in cui quest’ultimo avrebbe riferito l’esito tranquillizzante della riunione, sebbene Cialente non avesse mai rassicurato la popolazione;
- che il teste aveva ammesso di non ricordare se avesse letto o meno altri articoli e di aver fatto confusione tra quelli assertivamente letti;
- che il teste aveva dichiarato che già nel momento in cui fu presentata la prima denuncia sapeva dell’esistenza di “*altri responsabili*”, seppure non vi fosse nella sua originaria denuncia alcun riferimento in tal senso;
- che il teste aveva confermato di essere a conoscenza delle indagini in corso nei confronti dei membri della CGR già prima di presentare l’integrazione alla denuncia, in data 20 ottobre 2010;
- che il teste non aveva saputo dare una risposta convincente alla domanda su come fosse stato possibile che il trauma subito in occasione della scossa distruttiva del 6 aprile 2009, da un lato, avesse cancellato il motivo di rassicurazione ritenuto dallo stesso più rilevante, ossia le informazioni apprese all’esito della riunione della CGR, e, dall’altro, non avesse invece intaccato il ricordo delle rassicurazioni fornite dai tecnici all’esito del sopralluogo eseguito nella Casa dello Studente il 30 marzo, tanto



che queste erano state riportate dettagliatamente nella denuncia presentata il 18 maggio 2009.

Quanto, da ultimo, alla posizione di Hussein Hamade, l'appellante ha sottolineato che questi era stato indotto a rimanere in casa la notte del 6 aprile dall'amico Shain Hisham, a sua volta rassicurato dai tecnici all'esito del suindicato sopralluogo, e non certo dalle informazioni divulgate all'esito della riunione della CGR.

Tale assunto emergeva da un certificato medico rilasciato a Shain Hisham - il cui contenuto era stato da questi confermato dopo che il Pubblico Ministero ne aveva dato lettura - nel quale era attestato che lo Shain si attribuiva la colpa della morte dell'amico Hussein per averlo tranquillizzato e che i sensi di colpa lo accompagnano continuamente (P.M.: *"Perché lei prima ha riferito che Hussein quando l'ha sentito al telefono era tranquillo. Ora se leggiamo il certificato è scritto: "Hisham ha provato a tranquillizzare Hussein dicendogli di stare tranquillo perché avevano eseguito dei controlli dicendo che la casa dello studente era sicura. Se non fosse stato così non avrebbero permesso loro di restare lì" e poi prosegue, tralascio una parte: "Hisham racconta che dopo quest'ultimo colloquio con il suo amico Hussein è rimasto nella propria camera a dormire e non è andato nella camera di Hisham Hisham continua a sentirsi colpevole della morte del suo amico e i sensi di colpa lo accompagnano continuamente. Si dà la colpa che ha cercato di tranquillizzare il suo amico e che non ci sarebbe stato alcun pericolo"*).

Da ultimo, l'appellante ha dedotto che nel comportamento tenuto dagli studenti nei giorni successivi alla riunione della CGR, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non fosse ravvisabile alcun mutamento di abitudini rispetto al 30 marzo 2009, posto che in tale data, nella quale erano state avvertite scosse allarmanti fino alla mezzanotte, gli stessi dormirono in casa.

Preliminarmente alla disamina degli elementi emersi dalle acquisite prove orali, va rilevato che, sul modello della sentenza impugnata e dell'atto di appello, le vicende relative a Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Cacioppo Stefania, Shain Hisham e Hussein Hamade saranno trattate congiuntamente, non soltanto perché tutti all'epoca dei fatti erano studenti fuori sede che alloggiavano presso l'edificio di via XX Settembre n. 46-52, ma



anche, e soprattutto, perché il contenuto delle deposizioni di ciascuno dei testi escussi ha avuto ad oggetto aspetti comuni alle altre.

Va, in primo luogo, evidenziato come l'integrazione alla denuncia, finalizzata ad estendere l'istanza di punizione anche ai membri della CGR, rilevi ai fini della attendibilità intrinseca delle parti civili, in quanto proposta dopo un anno e mezzo dai fatti (il 20 ottobre 2010), simultaneamente da tutti gli studenti, tramite il medesimo difensore e allorquando gli stessi sicuramente erano al corrente delle indagini in corso nei confronti degli esperti della CGR e delle relative imputazioni, laddove la prima denuncia era stata presentata in data 25 maggio 2009 esclusivamente nei confronti dei responsabili dei controlli strutturali e dei soggetti che avevano rassicurato gli studenti sulla stabilità dell'edificio.

Non può pertanto logicamente affatto escludersi che gli stessi, come affermato in sede di appello, abbiano *“scontato inconsapevolmente comprensibili suggestioni”* e che i loro ricordi e le loro deduzioni siano stati condizionati da elementi informativi assunti successivamente ai fatti per cui è processo e dall'inevitabile confronto tra loro.

La genesi di dette denunce, inoltre, tutte ricondotte nell'ambito di un processo interiore di ricostruzione degli eventi, cui hanno per lo più contribuito psicologi e psichiatri, indubbia ancor più il giudizio di attendibilità dei testi.

Valga al riguardo quanto dichiarato dagli stessi testi:

- teste Fulcheri: *“io inizialmente ho concentrato la mia attenzione sul crollo della casa. Dopo ho iniziato a..., facendo queste cure con psicologi e psichiatri mi hanno aiutato a ricostruire gli eventi e io in quel momento ricostruendo gli eventi mi sono resa conto che le responsabilità erano tante e mi sono rivolta al mio avvocato per vedere, perché io volevo che queste altre responsabilità uscissero fuori ... perché allora, quando si fanno delle visite con una psicologa risveglia, dà degli input, e io in quel modo ho iniziato a ricordare le cose, con degli input uno ricorda, inizia ad elaborare i ricordi ... con il tempo ho rielaborato dei ricordi, soltanto con il tempo”* ;
- teste Di Bernardo *“Io all'inizio mi sono focalizzata diciamo sul crollo della casa, l'avevo vissuto in prima persona, e comunque all'inizio cioè avevo difficoltà a ricordare ogni cosa, quindi in seguito grazie anche alle sedute dallo psichiatra ho*


avuto modo di ricordare altre cose che mi sono state utili per farmi capire che c'erano altre responsabilità e quindi mi sono resa conto che c'erano delle responsabilità anche da parte della CGR e mi sono rivolta all'avvocato ... sì, cioè ... i colloqui mi hanno aiutato a ricordare cose che in quel momento non ricordavo precisamente ... cioè io ho subito uno shock, non riesco, cioè non riuscivo a ricordare subito, immediatamente ogni cosa successa. Cioè, piano piano io ho dovuto impegnarmi a ricordare tutte le cose, mi sono resa conto ... ho ricordato in seguito”;

- teste Shain Hisham, che ha parimenti dato atto di essere stato in cura presso uno psichiatra in Israele e di esserlo ancora presso uno psichiatra di L'Aquila: *“perché io col tempo, pensando e riflettendo, sono riuscito a ricordarmi le cose e ho fatto l'integrazione dopo”.*
- teste Cacioppo: *“Allora, inizialmente l'attenzione si è focalizzata sulla “Casa dello Studente”, poi piano piano ... è stato un processo che mano a mano ho avvertito all'interno di me, cioè ripensando e rimuginando in continuazione”;*

Né al riguardo dell'attendibilità dei testi può sottacersi che le fonti d'informazione, dagli stessi specificatamente indicate, sono a volte risultate prive di riscontri.

Sul punto, in particolare:

- la teste Fulcheri Ana Paola ha richiamato, oltre al quotidiano “Il Centro” del giorno 1 aprile, due servizi della trasmissione televisiva “Studio Aperto” del giorno 1 e del 2 aprile 2009 assertivamente inerenti al concetto dello “scarico di energia”, evidenziando che nel primo di essi vi era stato un collegamento telefonico con l'imputato **De Bernardinis** nel quale *“si contrapponeva la tesi allarmistica di Giuliani alle rassicurazioni, dicendo che non ci sarebbe stato un terremoto forte, che dovevamo stare tranquilli, inutile allarmismo a L'Aquila, quindi che il terremoto non ci sarebbe stato”*, mentre nei servizi di Studio Aperto dei giorni 1 e 2 aprile non si faceva alcun riferimento allo “scarico di energia”;
- la teste Di Bernardo ed il teste Shain Hisham hanno richiamato, oltre all'articolo apparso sul quotidiano “Il Centro” del giorno 1 aprile, un servizio trasmesso il



medesimo giorno dall'emittente televisiva "Rete 8" asserendo entrambi che nel corso dello stesso era stato intervistato il sindaco Cialente che riportava l'esito favorevole della riunione della CGR, il che, del pari, non risponde al vero (*"afferitava di avere acquisito il risultato di questa riunione e quindi che la situazione era favorevole"*, *"Cialente ha detto l'esito della CGR che riferiva che la situazione era tranquilla, che non ci dobbiamo preoccupare"*);

- la teste Stefania Cacioppo ha fatto riferimento, oltre ad un articolo sul quotidiano "La Città", al citato articolo sul quotidiano "Il Centro" e al citato servizio televisivo trasmesso dall'emittente "Rete 8", in cui vennero intervistati Cialente e **Barberi**, confermando quindi che nella memoria depositata il 3 febbraio 2011 ed allegata al verbale di sommarie informazioni rese in pari data, la stessa aveva indicato esclusivamente il quotidiano "La Città", in cui peraltro l'unico argomento trattato - come più volte da lei ricordato - era *"che non si poteva prevedere il terremoto, forse in contrapposizione appunto a quelle che erano state poco prima le tesi di Giuliani"* e quindi, su specifiche domande al riguardo di detta omissione, ha inopinatamente riferito di essersi ricordata di detti servizi giornalistici successivamente al 3 febbraio 2011 (*"man mano che il tempo passa le cose si fanno più nitide nella mia mente"*, d.: *"quindi lei ha ricordato ... dopo il 3 febbraio 2011?"*, r.: *"sì"*),

Ma pur volendo ritenere provata la conoscenza da parte degli studenti dei concetti che furono propalati quali gli esiti della riunione della CGR, avendo questi fatto riferimento allo *"scarico di energia"* ed alla improbabilità di scosse di magnitudo superiore a quelle già effettuate (concetti espressi dall'imputato **De Bernardinis**), e tenuto altresì conto del continuo scambio di opinioni sull'argomento da parte dei medesimi (circostanza, quest'ultima, che parimenti avrebbe potuto indurli a confonderne le fonti), opina tuttavia la Corte che il fattore condizionalistico alternativo emerso nel corso del dibattimento, di cui appresso, non consenta di ritenere che, con un elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, la loro determinazione di rimanere all'interno della "Casa dello Studente" sia riconducibile, in misura esclusiva o prevalente, alla suindicata conoscenza e che, pertanto, escluso detto fattore, gli stessi avrebbero abbandonato la struttura nel corso della notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 sino alla scossa distruttiva delle ore 3.32.

Al riguardo, infatti, la verifica dibattimentale ha dimostrato con certezza come tutti gli studenti in questione fossero stati rassicurati dall'esito del sopralluogo positivo effettuato all'interno della "Casa dello Studente" il 30 marzo 2009, subito dopo la scossa di magnitudo 4.1 delle ore 15.38, ed appare non agevole ritenere che, nell'immediatezza dei fatti, tutti i predetti studenti si siano riferiti esclusivamente alla rassicurazione derivante da detto sopralluogo e che solo a distanza di un tempo non trascurabile e per lo più mediante l'ausilio di psicologi e psichiatri, tutti abbiano ricordato altresì le rassicurazioni loro derivanti dall'asserito esito della riunione della CGR, obnubilate in ragione dello shock subito, ritenendo per di più le stesse causa esclusiva o comunque prevalente della condotta da loro tenuta nel corso della notte tra il 5 ed il 6 aprile.

Sul punto, oltre alle considerazioni già svolte in merito al contenuto della prima denuncia, nella quale si faceva riferimento esclusivamente ai responsabili dei controlli strutturali e ai soggetti che avevano rassicurato gli studenti sulla stabilità dell'edificio, si evidenzia quanto emerso dalle deposizioni testimoniali:

- la teste Fulcheri, riferendosi all'arch. Sebastiani ed a Giancarlo Mancini, ha dichiarato che gli stessi *"ci dissero non c'era niente ... cioè l'edificio non aveva subito danni dal terremoto ... dicevano soltanto che potevamo stare, che la casa non aveva subito danni in seguito alle scosse quindi potevamo stare tranquilli ... ci avevano detto che era sicuro l'immobile"*;
- la teste Di Bernardo ed il teste Hisham fecero entrambi controllare da uno dei tecnici, il medesimo giorno del sopralluogo e non sufficientemente appagati dallo stesso (*"non mi sentivo ancora sicura"*), delle crepe presenti sulle mura delle rispettive stanze che creavano in loro preoccupazione, ricevendone rassicurazioni (*"mi fu detto che era una crepa di intonaco"*, *"io ho preso uno dei responsabili, perché avevo una crepa nella stanza mia, gli ho fatto vedere la crepa ... lui mi ha detto che questa è una crepa di intonaco"*); la Di Bernardo, inoltre, ha confermato quanto trascritto in sede della prima denuncia da lei presentata, ossia che *"(Mancini) ci rassicurava sostenendo che dovevamo stare tranquilli e sereni perché non c'era nulla di cui preoccuparsi in quanto l'edificio era stabile e agibile"*, stigmatizzandone la condotta superficiale (*"Hanno sottovalutato troppo la situazione"*), e ha altresì confermato

